

La presente deliberazione viene affissa il 21 NOV. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 689 del 20 NOV. 2006

Oggetto: Corte di Cassazione Giudizio Leone Natalina c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Venti del mese di Novembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 31/10/06 Leone Natalina proponeva appello avverso la sentenza n. 2144/05 in esecuzione della determina n. 763/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio medesimo ;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L.; si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Cassazione da Leone Natalina c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 31/10/06 avverso la sentenza Corte di Appello Napoli n. 2144/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 763/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 763/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da Leone Natalina c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Corte di Appello Napoli n. 2144/05;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 843 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 21 NOV 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 NOV. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

Il 7 DIC. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
P.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 7 DIC. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 7 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. <u>Es 9481</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>1112.06</u>
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

8868
23.11.06
Conferenza Capigruppo

Avv. D'Agostino

Copia

31 OTT. 2007

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO PER:

- LEONE NATALINA, nata a San Leucio del Sannio, (BN) il 15.12.1937 ed ivi residente alla Via S. Maria n. 9 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aceto unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo Studio in Roma alla Via Flaminia n. 71 giusta mandato a margine del presente atto

- RICORRENTE -

CONTRO

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mario D'Agostino unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via

Guglielmo Sanfelice n. 24 presso lo Studio dell'Avv. Maria Cristina

Tammaro

SCADENZA TERMINI

- RESISTENTE -

Avverso e per l'annullamento della sentenza n. 2144/05 emessa dalla prima sezione della Corte di Appello di Napoli in data 15.06.05 depositata in data 06.07.05 e non notificata.

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 10.08.89 la Sig.ra Leone Natalina, premesso di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Leucio Del Sannio (BN), identificato in catasto alla partita 3155 foglio 9, p.lla 189 - 130 - 190 e partita 3518 foglio 9 particella 131

Procura Speciale
Avv.
Antonio Aceto Vi nomino mio difensore rappresentami e difendetemi con il presente ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2144/05 emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sezione I^a in data 15.06.05 depositata in data 06.07.05. All'uopo Vi conferisco espresso mandato e tutte le facoltà di legge necessarie ritenendo per ratò e confermato il Vostro operato che un da ora ratifico. Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Roma alla Via Flaminia 71. Telese li

Antonio Aceto
Procuratore Speciale

e partita 857 foglio 9 particella 221, occupato dall'Amministrazione Provinciale di Benevento per la realizzazione della strada provinciale frazione Maccabei - S.P. Ceppaloni SS. 88, conveniva in giudizio la predetta Amministrazione Provinciale, innanzi al Tribunale di Benevento per l'udienza del 18.10.89 per ivi sentir dichiarare abusiva e illegittima l'occupazione del terreno di sua proprietà e condannare la convenuta al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento a mezzo del suo procuratore, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo l'improponibilità e l'inammissibilità della stessa nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Depositata la consulenza tecnica d'ufficio ed il supplemento di perizia, precisate le conclusioni all'udienza del 25.10.2002, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale e repliche.

Con sentenza n. 866/03, emessa in data 12.02.2003 e depositata in data 23.04.2003, il Tribunale di Benevento- Sezione Stralcio- nella persona del Giudice Dr. Francesco Preziosi, ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 2.610,17 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed oltre le spese legali liquidate in complessivi Euro 1.698,14.

Con atto notificato in data 21.01.04 l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo l'errore

del Giudice dal momento che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna procedura espropriativa poiché il terreno in questione non era previsto dal piano particellare di esproprio ed è stato occupato in via di mero fatto. Da ciò ne deriverebbe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni poiché l'irreversibile trasformazione del fondo è avvenuta in data 06.05.1981 con l'ultimazione dei lavori

Si costituiva in giudizio la signora Leone Natalina impugnando l'atto di appello e chiedendo il rigetto dello stesso perché palesemente inammissibile, improponibile, nullo, improcedibile ed infondato, nonché proponendo appello incidentale per il mancato riconoscimento degli interessi ed erronea liquidazione delle spese di lite.

All'udienza del 29.06.04, precisate le conclusioni la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del 08.06.05.

Con sentenza n. 2144/05 emessa in data 15.06.05, la Corte di Appello di Napoli accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione provinciale e per l'effetto rigettava la domanda proposta da Leone Natalina compensando le spese di giudizio tra le parti.

Tale sentenza depositata in data 06.07.05 e non notificata, è errata ed ingiusta motivo per cui avverso la stessa si intende proporre ricorso per cassazione per i seguenti,

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DI LEGGE E PRECISAMENTE ARTT. 83- 77-182 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 E 5 C.P.C. OMESSA PRONUNCIA E MOTIVAZIONE SU UN FATTO DECISIVO PER

LA CONTROVERSIA.

All'udienza collegiale dell'8.06.05 la difesa dell'appellata Leone Natalina faceva rilevare la nullità e inammissibilità della costituzione dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la mancata indicazione nell'atto di appello della delibera con la quale l'Ente ha deciso di appellare la sentenza ed assegnare l'incarico al difensore nonché della procura, regolamento atto o quant'altro da cui derivano i poteri del dirigente del settore legale a rilasciare il mandato per promuovere il giudizio. Si deduceva che tale documentazione non era stata né indicata nell'atto di appello né depositata al fine di dimostrare la regolare costituzione. Ebbene, la Corte di Appello nella sentenza impugnata ha totalmente omesso ogni pronuncia su tale questione che notoriamente è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e ciò costituisce una violazione molto grave poiché l'eccezione sollevata era pienamente fondata e, quindi, la Corte avrebbe dovuto rilevare la nullità della costituzione dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

Difatti, nel caso di specie, è stata indicata solo la **determinazione dirigenziale con la quale il dirigente ha conferito il mandato all'Avv. D'Agostino per promuovere l'appello** ma nell'atto non vi è alcuna indicazione ne tantomeno è stato depositato il provvedimento, la delega, la procura o quant'altro da cui derivano i poteri al dirigente del settore legale a rilasciare il

mandato ad litem all'Avvocato per promuovere l'azione giudiziaria. In sostanza nel caso in esame il mandato rilasciato a margine dell'atto di appello dell'Amministrazione Provinciale di Benevento è stato sottoscritto dal Dirigente dell'Avvocatura Provinciale senza alcuna indicazione della fonte da cui derivano a tale dirigente i poteri di promuovere un giudizio e di conferire mandati ai legali per tale finalità. Nel caso di specie manca addirittura anche la delibera della Giunta Provinciale di Benevento dalla quale risulta la volontà di promuovere l'appello. Orbene, è noto che per la costituzione in giudizio di una amministrazione pubblica, come quella Provinciale, occorre in primo luogo una delibera della Giunta nella quale si manifesta la volontà dell'Ente di promuovere l'azione giudiziaria e poi la sottoscrizione del mandato al legale designato deve essere fatta dal Presidente della Provincia, quale legale rappresentante dell'Ente. Inoltre, sia la delibera che la procura devono essere indicati nell'atto e allegati al fascicolo. La mancata osservanza della predetta procedura (indicazione e deposito della delibera di giunta nonché la mancata sottoscrizione del mandato da parte del Presidente della Provincia o indicazione e deposito di delega o procura generale al dirigente in merito ai poteri di firma) comporta la nullità insanabile della costituzione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e ne determina la contumacia all'interno dello stesso. Tale principio

è confermato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione la quale ha sempre sostenuto che "la rappresentanza processuale di cui all'art. 77 c.p.c. con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferita soltanto da colui che sia già investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio"(Cass.Civ. 96/4652; Cass. Civ. 97/1209; Cass. Civ. 97/1622; Cass. Civ. 97/1681). In sostanza la Corte di Cassazione ha rilevato che la mancata indicazione e produzione in giudizio della procura institoria non consente di verificare se la procura alle liti sia stata rilasciata dal soggetto titolare del potere rappresentativo di natura sostanziale per conto dell'Ente e ciò comporta la mancata costituzione del rapporto processuale di tale Ente con la conseguente dichiarazione di contumacia nei suoi confronti. Anche la giurisprudenza di merito si è più volte pronunciata sul punto ed in particolare la Corte di appello di Napoli in una recente sentenza promossa contro l'ENEL ha affermato che "l'appello è inammissibile per difetto di legittimazione processuale dell'appellante, mancando in atti la procura institoria richiamata nel gravame di cui non è neppure indicata la data; pertanto, in tale situazione, deve escludersi lo stesso

concreto potere di chi ha firmato la procura in calce al gravame di impegnare la società nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione a causa del decorso dei termini per appellare" (Corte di Appello di Napoli sez. I, di Napoli n. 922/97). In altra sentenza sempre la Corte di Appello di Napoli si è così espressa: "l'appello è inammissibile per difetto di legittimazione processuale dell'appellante mancando nell'atto di impugnazione qualsiasi riferimento alla procura institoria della persona indicata come Direttore del Compartimento di Napoli dell'ENEL e non essendo stata comunque, detta procura prodotta in giudizio; pertanto in tale situazione, deve escludersi lo stesso concreto potere di chi ha firmato la procura in calce al gravame di impegnare la società nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione" (Corte di Appello, di Napoli, sez. I, 2035/97).

Tale orientamento è stato confermato anche in una recentissima sentenza sempre del Tribunale di Napoli nella quale viene affermato che "in merito alla procura institoria, legittimante il conferimento dei poteri al dirigente incaricato di nominare a sua volta i difensori, va applicato il principio secondo cui la rappresentanza processuale di cui all'art. 77 c.p.c., con la relativa facoltà di

nomina dei difensori, può essere conferita soltanto da colui
che sia già investito di un potere rappresentativo di natura
sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, motivo
per cui in mancanza di produzione della procura institoria, vi
è un difetto di legittimazione processuale rilevabile in ogni
stato e grado del processo" (Tribunale di Napoli, sez. X 8335/99).

Sent. F. C.

Inoltre, la stessa Corte di appello di Napoli con la recentissima sentenza n. 2487/05 in un giudizio identico a quello in esame proposto dalla stessa Amministrazione Provinciale di Benevento contro i signori Romano Carmine e Nassaro Rosa, ha rilevato la nullità della costituzione e ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. La stessa cosa è stata fatta da codesta Ecc.ma Corte di Cassazione con la sentenza n. 1745/03 sempre relativa ad un caso identico a quello in esame ha dichiarato l'inammissibilità del controricorso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la mancata produzione della delibera della Giunta Provinciale di Benevento e della mancata indicazione della stessa nell'atto difensivo e nella relativa procura. Nel caso di specie, manca sia la delibera dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, con la quale è stato deciso di promuovere l'appello, sia il provvedimento da cui derivano i poteri del responsabile dell'Ufficio Legale a firmare il mandato difensivo. La sentenza della Corte di Appello è quindi illegittima poiché ha ommesso ogni

motivazione e pronuncia su un fatto decisivo, motivo per cui la sentenza va annullata e va dichiarata l'inammissibilità dell'appello per la nullità della costituzione dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 IN RELAZIONE ALLA RT. 360 N. 3 - OMESSA - INSUFFICIENTE - CONTRADDITTORIA ED ERRATA MOTIVAZIONE SU UN FATTO DECISIVO PER LA CONTROVERSIA.

Nel merito la sentenza impugnata è comunque errata e illegittima.

Difatti, la Corte di Appello ha ritenuto che l'attrice avrebbe proposto una domanda di risarcimento danni per occupazione divenuta illegittima a seguito della mancata emissione del decreto definitivo di esproprio, mentre in realtà il CTU avrebbe accertato che il terreno effettivamente occupato di proprietà esclusiva dell'attrice non era inserito nel piano particellare della procedura ma era stato occupato in via di fatto per esigenze sopravvenute. In virtù di ciò nel caso di specie, non si trattava di occupazione illegittima per mancata emissione del decreto definitivo di esproprio, bensì di occupazione di fatto fondata quindi su presupposti diversi. A parere della Corte di Appello l'attrice avrebbe pertanto, proposto una domanda di risarcimento danni fondata sulla illegittimità della procedura di esproprio per la mancata emissione del decreto definitivo, mentre la richiesta di danni si doveva fondare su presupposti diversi e cioè sulla occupazione di fatto ma tale domanda in realtà non sarebbe mai stata proposta e il Giudice non avrebbe

dovuto accogliere una domanda mai avanzata dall'attrice.

Quanto asserito dalla Corte di Appello è del tutto infondato.

Difatti, in primo luogo occorre precisare che nell'atto introduttivo del presente giudizio notificato in data 09.08.89 si fa riferimento al terreno effettivamente occupato e cioè alle particelle 221, 131 e 235 e non a quelle oggetto della procedura di esproprio di proprietà sia dell'attrice sia del padre della stessa Leone Giuseppe e cioè la particella 156. Inoltre, nell'atto di citazione non si fa alcun riferimento alla procedura espropriativa, oppure a un decreto di occupazione o quant'altro, né alla circostanza che la procedura sia divenuta illegittima per mancata emissione del decreto di esproprio. Semplicemente si afferma che "nel 1979 l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava parte del fondo suindicato per la costruzione della strada Provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni S.S. 88". In sostanza, contrariamente a quanto asserito dalla Corte di Appello, dalla narrativa e dalle conclusioni contenute nell'atto di citazione non vi è alcun elemento da cui si possa evincere che l'attrice abbia proposto una domanda di risarcimento danni fondata sui presupposti della occupazione acquisitiva in luogo di quella usurpativa poiché nell'atto si parla semplicemente di occupazione di fatto. In effetti sia nella premessa, sia nelle conclusioni non si fa alcun riferimento

alla illegittimità della procedura per la mancata emissione del decreto di esproprio che non viene proprio nominato nell'atto di citazione. A ciò occorre aggiungere che, sia nella comparsa conclusionale, sia nelle memorie di replica depositate nel giudizio di primo grado la difesa è stata improntata proprio sulla occupazione di fatto del terreno da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento. D'altra parte, si precisa che la qualificazione della domanda va fatta dal Giudice sulla base del contenuto dell'atto e non della denominazione formale utilizzata dalla parte. Tale qualificazione va fatta anche d'ufficio dal Giudice il quale ha il potere-dovere di interpretare e qualificare il contenuto della stessa individuando la normativa applicabile al rapporto dedotto.

Sul punto soccorre l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione la quale in una recente sentenza ha testualmente affermato: "Nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, il Giudice di merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della

pretesa, quale risultato desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e di tener conto del provvedimento richiesto in concreto

(Cass. Sez. civ. sez. II, 27 febbraio 2001, n. 2908; conf. Sez. II, 22 novembre 1999, n. 12947).

In sostanza non è l'attore che deve dire al giudice qual è la domanda che intende proporre o le norme ad essa applicabili, bensì è il Giudice che in base al contenuto dell'atto è tenuto a qualificare la domanda e a individuare la normativa da applicare al caso concreto.

In ogni caso, la questione fondamentale oggetto del presente giudizio è data dalla circostanza inequivocabile che l'amministrazione Provinciale di Benevento, ha di fatto occupato il terreno descritto nell'atto di citazione. In sostanza non è che nella citazione si è descritto un terreno mentre in realtà è stato occupato un fondo diverso. Da ciò ne deriva che la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice, al di là della sua qualificazione giuridica, riguarda il terreno occupato in via di fatto

dall'Amministrazione Provinciale di Benevento. Ebbene, ad avviso del sottoscritto difensore ciò è sufficiente a ritenere la domanda correttamente proposta poiché la distinzione tra occupazione acquisitiva o usurpativa è frutto di una elaborazione giurisprudenziale, ma sul piano pratico e sostanziale tale distinzione non comporta una diversità assoluta della domanda che è comunque fondata su una occupazione illegittima del terreno. In sostanza, accertata l'occupazione illegittima del terreno, l'attore ha diritto comunque al risarcimento del danni sia che tale occupazione sia divenuta illegittima per mancata occupazione, sia che la stessa fosse addirittura usurpativa ab inizio per la mancata inclusione del fondo nel piano particellare di esproprio. D'altra parte si ribadisce che nell'atto introduttivo del giudizio si è fatto solo riferimento alla occupazione del terreno senza precisare in alcun modo che tale occupazione era divenuta illegittima per la mancata emissione del decreto di esproprio anzi di tale decreto non viene proprio nominato.

In ogni caso, anche nella ipotesi in cui vi fosse stata un errata qualificazione della fattispecie applicabile a caso di specie, tale errore non può comportare il rigetto della domanda perché anche se vi sono delle differenze tra l'occupazione acquisitiva e quella usurpativa **entrambe** si

fondano sugli stessi presupposti essenziali e cioè l'illegittimità della occupazione e, quindi, una responsabilità del danneggiante fondata sull'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e la lesione del diritto di proprietà che fa sorgere in favore del danneggiato il diritto al risarcimento dei danni subiti.

In virtù di ciò si osserva che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte di Appello, tra l'occupazione acquisitiva e quella usurpativa non vi è una diversità assoluta di causa petendi poiché entrambe si fondano sulla occupazione illegittima del fondo e, quindi, un una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.. L'unica differenza che esiste tra le due fattispecie è data dal fatto la prima diviene illegittima dopo la scadenza dei termini di occupazione per la emissione del decreto definitivo e la seconda è illegittima ab inizio per la mancanza di provvedimenti che autorizzino l'occupazione. Ciò comporta che l'attore nel primo caso, poiché non si verifica l'accessione invertita, può chiedere anche la rimozione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno, mentre nel secondo caso può richiedere solo il risarcimento del danno per equivalente. Nel caso in cui l'attore richieda però unicamente il risarcimento del danno fondando la sua domanda solo sulla occupazione del terreno la distinzione tra le due fattispecie

non assume alcuna rilevanza.

In definitiva, nell'atto di citazione l'attrice ha fatto solo riferimento alla occupazione del terreno senza menzionare in alcun modo la procedura espropriativa o la mancata emissione del decreto di esproprio, motivo per cui contrariamente a quanto asserito dalla Corte di Appello, non è affatto vero che il Tribunale abbia accolto una domanda che l'attrice non aveva proposto.

D'altra parte, se è stato il Tribunale di Benevento a qualificare erroneamente la domanda sulla base del contenuto dell'atto di citazione che faceva solo riferimento alla occupazione del terreno, può essere sempre modificata la motivazione della sentenza, ma ciò non deve pregiudicare l'accoglimento della domanda visto che il CTU ha accertato che il terreno di proprietà dell'attrice indicato nell'atto introduttivo è stato effettivamente occupato dall'Amministrazione Provinciale di Benevento per la realizzazione dell'opera pubblica.

Per tali motivi si,

CONCLUDE

affinché la Ecc.ma Corte di Cassazione adita voglia accogliere il ricorso proposto e per l'effetto annullare la sentenza impugnata e, quindi,

ricorrendone i presupposti ex art. 384 c.p.c. decidere nel merito la causa con l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado e dell'appello incidentale proposto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del presente giudizio sia del giudizio di appello con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Aceto quale avvocato anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di €2.610,17..


Esibisce e deposita:

- produzione del procedimento I° grado innanzi al Tribunale di Benevento;
- copia provvedimento impugnato notificato.

Salvis Juribus

Telese Terme- Roma li 22 ~~OTTOBRE~~ 2006

Avv. Antonio Aceto



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006 il giorno

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto, n.q., Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato copia dell'antescritto ricorso per cassazione a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato unitamente

al suo difensore Avv. Mario D'Agostino in Napoli alla Via Guglielmo
Sanfelice n. 24 presso lo Studio dell'Avv. Maria Cristina Tammaro
mediante consegna di copia a mani

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
Corte Appello Napoli

Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copia
dell'antescritto atto ad esso intimato nel
designato domicilio mediante consegna di

Copia a man. delle sp. Schisano
Gravito, seguita da edibatte
alle nuove alt.

Napoli 31/10/06

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Rosalia Nicodemo